

Accordo sui contributi dei non membri di H+

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla**

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata**

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

detti in seguito **assicuratori**

e

H+ Gli Ospedali Svizzeri

detta in seguito **H+**

Conformemente all'articolo 1, capoverso 2, lettera f nonché all'articolo 5 della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:

¹ Per finanziare i costi legati all'elaborazione e all'esecuzione della convenzione tariffaria, le parti contraenti esigono dai non membri dell'associazione una tassa d'adesione e un contributo annuo alle spese.

² La tassa d'adesione alla convenzione quadro per i non membri di H+ va calcolata come segue: contributo di base 600 CHF e inoltre lo 0,16 % dei costi d'esercizio depurati (costi d'esercizio di due anni prima secondo il piano contabile di H+, dedotti i gruppi di conti 30 Salari dei medici, 38 Onorari dei medici, 43 Manutenzione e riparazione, 44 Spese per gli investimenti e 68 Prestazioni al personale e a terzi). L'importo minimo ammonta a 710 CHF, l'importo massimo a 30 000 CHF per ospedali universitari, a 21 000 CHF per ospedali generali o cliniche e a 4 500 CHF per ospedali pediatrici.

³ Il contributo annuo alle spese dei non membri di H+ per l'adempimento dei compiti risultanti dalla convenzione quadro va calcolato come segue: contributo di base 300 CHF e inoltre lo 0,08 % dei costi d'esercizio depurati (costi d'esercizio di due anni prima secondo il piano contabile di H+, dedotti i gruppi di conti 30 Salari dei medici, 38 Onorari dei medici, 43 Manutenzione e riparazione, 44 Spese per gli investimenti e 68 Prestazioni al personale e a terzi). Il contributo minimo alle spese ammonta a 360 CHF, il contributo massimo a 15 000 CHF per ospedali universitari, a 10 500 CHF per ospedali generali o cliniche e a 2 250 CHF per ospedali pediatrici.

⁴ Se un non membro recede dalla convenzione nel corso di un anno, l'intero contributo annuo alle spese deve essere regolato.

⁵ La tassa di adesione e il contributo annuo alle spese vanno pagati in anticipo e sono dovuti al momento della presentazione della domanda d'adesione o prima dell'inizio di un anno civile. Per il resto vale l'articolo 5 capoverso 2 della convenzione quadro.

⁶ Le tasse d'adesione e i contributi annui alle spese vengono versati su un conto comune e ripartiti in parti uguali tra H+ e gli assicuratori (santésuisse, CTM, AM, AI).

⁷ In caso di controversie concernenti l'ammontare e la fissazione della tassa d'adesione o del contributo annuo alle spese per non membri di H+ decide la CPF secondo l'articolo 13 della convenzione quadro.

⁸ Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

⁹ La procedura di disdetta è retta dall'articolo 17 della Convenzione quadro del 1° ottobre 2003.

Lucerna / Berna, 1° ottobre 2003


H+ Gli Ospedali Svizzeri

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

Il presidente:

La direttrice:

Il presidente:



P. Saladin

U. Grob

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Assicurazione invalidità

La vicedirettrice:



B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:



K. Stampfli